

PESCATORE. A molti oratori è già stata accordata dieci volte almeno (*Tumulto*).

(La Camera, interpellata dal Presidente, appoggia l'emendamento Pinelli).

SINEO. L'emendamento Pinelli presenta una duplice questione. O egli intende accennare al rapporto, oppure alla questione d'adesso.

PINELLI. Al rapporto!

SINEO. Non sarà inutile questa dichiarazione del deputato Pinelli, avendo il suo emendamento lasciato qualche dubbio su questo lato nella mente di più d'un deputato. (*Conc.*)

La Commissione, prima di fare il suo rapporto, propone una questione preliminare; domanda, cioè, se non debba essere prima esaminato e ratificato il trattato. Questa questione non ammette emendamento. Quando il rapporto definitivo si farà, allora si che verrà in acconcio di vedere realmente se la Commissione possa, e conseguentemente se debba tener conto di quella comunicazione officiosa che il Ministero fece nel seno della Commissione. Ora è questione affatto prematura. Prego la Camera di avvertire alla maniera di camminare presto e di non perdere tempo. Cercasi attualmente se il trattato che serve di fondamento alla legge debba prima essere discusso ed approvato dalla Camera.

IL PRESIDENTE. La questione non è questa.

SINEO. Cercasi se si possa discutere una legge, la quale ha per fondamento un trattato, senza che si conosca il trattato (*Rumori*).

L'attuale discussione, o signori, trae origine da un equivoco. Si è da taluno considerata la proposta della Commissione come se fosse la conclusione del suo rapporto. Per contro la Commissione si limitò a dichiarare ch'ella non si credeva ancora in grado di fare il suo rapporto. Ella domanda che prima si comunichi il trattato, e così prescrive precisamente l'articolo dello Statuto che ho poc'anzi accennato. Se si fa un rapporto sul merito della legge, prima che questo rapporto si legga alla Camera si debbe stampare e distribuire, in modo che vi sia un intervallo di 24 ore tra la distribuzione e la seduta della Camera. Ecco ciò che dispone il regolamento. La Commissione non essendone dispensata dalla Camera, quando sarà per fare il suo rapporto, si uniformerà al regolamento. Ma la Commissione protesta che non crede dover fare il suo rapporto sulla legge prima che sia legalmente conosciuto e discusso il trattato. Ora dunque noi siamo chiamati ad esaminare questa questione preliminare, ed a questo fine non è necessario che ci si facciano conoscere gli emendamenti. (*Risorg.*)

RAVINA. Così è, e fin qui il troppo ragionare ha offuscata una questione per se stessa tanto chiara. La Commissione riceve una legge che presuppone un trattato, che anzi vi si fonda; il Ministro vuol farvi aggiunte che inducono a credere discordi dal trattato o queste o la legge medesima; ed è quindi ragionevole ed inalterabile uso di ogni Parlamento il chiedere le carte ed i documenti atti a chiarire la cosa avanti tutto prodotti. Tanto si domanda dalla Commissione, cui bisogna che dalla Camera si soddisfaccia. (*Verb. e Risorg.*)

COTTIN. La Camera deve pensare in che modo si procedette. Questo voto necessariamente è appoggiato alla relazione, ed a qualche ragionamento od a qualche fatto. Ora noi sappiamo che i membri della Commissione hanno a loro cognizione un fatto relativo alla questione su cui si ha da votare, ma gli altri membri non lo conoscono, e parte dei membri della Camera debbono votare su di una questione con minore cognizione di causa di quello che altri abbiano.

BIXIO. Signori, ragioniamo freddamente, ragioniamo ret-

tamente; non lasciamoci travolgere dalle parole. Qual è il rapporto che fu fatto dal relatore della Commissione a cui io ho l'onore di appartenere? È un rapporto, è vero, ma è un rapporto sopra una questione pregiudiziale, sopra un semplice incidente, sopra un oggetto preliminare, che è quello di conoscere i documenti. Questo è il rapporto che fu fatto alla Camera dal relatore della Commissione; il rapporto sulla legge non è ancor fatto, non è ancora nemmeno accennato. Ora come, senza intervertire la logica e il senso comune, si può chiedere un emendamento sovra una legge, quando il rapporto sulla legge non è ancor compilato? Si dirà dagli oppositori che se la Commissione ha citato il fatto, deve citare le parole di questo emendamento. Ciò non è necessario; doveva la Commissione citare il fatto che la mosse a prescindere per ora dal rapporto della legge, ma non era obbligata a citare le parole dell'emendamento; il suo rapporto non toccava al merito della legge medesima; quindi si distingue. Era necessario che il fatto delle aggiunte fosse accennato, ma non era necessario accennare le parole.

D'altra parte, o signori, quale è la questione che si è sollevata nel seno della Commissione? Questo emendamento fece nascere il dubbio se l'emendamento medesimo fosse o non fosse conforme al trattato. Ora chiedo io: chi vincola un popolo coll'altro? È la legge, od è il trattato? Non vi è dubbio che il vincolo di diritto sta nel trattato. Dunque prima di scendere alle parole dell'emendamento, è necessario conoscere le parole del trattato, perchè colla sola legge non possiamo fare un contratto. Colla legge non possiamo avere nuovi Stati; per riunire uno Stato all'altro è necessario una convenzione. Quindi se insorge una questione nel confronto della legge col trattato, è necessario prima di esaminare il trattato. La questione non è di vedere qual sia l'emendamento proposto per confrontarlo colle parole della legge, ma di sapere qual sia il preciso trattato per confrontare l'emendamento col trattato stesso; giacchè, come dice il giureconsulto: non si crede al referente quando non si conosce il relato. Il trattato coi Lombardi è il solo che forma l'unione: la legge per sé non è che la base dell'amministrazione fra il tempo attuale ed il tempo della Costituente, ma non è il vincolo perpetuo che legghi noi coi Lombardi. Dunque non importa ora di conoscere questi emendamenti, perchè noi vogliamo vedere non il come si riferiscano alla legge, ma come si riferiscano alle parole del trattato.

Gli oppositori hanno sollevato una questione la quale non riguarda il merito attuale della discussione. Siccome insorge il dubbio se gli emendamenti del Ministero, qualunque essi siano, possano o non possano modificare il trattato, vediamo prima il trattato. Questa è l'unica domanda che abbiain fatta: l'altra è oziosa ed inopportuna, perchè, lo ripeto, è inutile vedere prima gli emendamenti che conoscere il testo emendato, e il testo non è la legge, il testo è il trattato formale fra noi ed i Lombardi. La questione che abbiamo portata alla Camera è una semplice questione d'incidente, è una semplice questione, se si vuole anche, pregiudiziale. Prima di esaminare una cosa è necessario conoscerla, e questo esame ci richiama all'articolo quinto dello Statuto, che impone l'approvazione delle Camere per le variazioni dei confini dello Stato. La Commissione si riferisce allo Statuto e domanda la comunicazione di un documento il quale prima di tutto deve ottenere l'assenso della Camera: ogni altra inchiesta è incostituzionale. (*Risorg.*)

BROFFERIO. Signori, sopra questa incidentale questione, la quale non manca di grave significanza, già si è abbastanza disputato nelle vie legali. Io vorrei chiedervi la permissione